



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale**  
**Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - [www.vittorioemanuele.edu.it](http://www.vittorioemanuele.edu.it)  
 PEO [bgtd030002@istruzione.it](mailto:bgtd030002@istruzione.it) - PEC [bgtd030002@pec.istruzione.it](mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it)  
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatura SD  
 Circ. n. 350

Al personale docente  
 p.c. Personale ATA

**OGGETTO: scrutini finali classi intermedie e I-IIPD a.s. 2019-20**

Dal giorno lunedì 8 giugno 2020 iniziano gli scrutini finali delle **classi intermedie e I-IIPD** a.s. 2019-20, come da circolari n. 440 del 26 agosto 2019 integrata dalla successiva circ. n. 41 del 28 settembre 2019, che valgono a tutti gli effetti come convocazione.

L'ordine del giorno, alla luce delle nuove disposizioni normative, è il seguente:

- a) Valutazione finale singole discipline
- b) Valutazione del comportamento
- c) Valutazione attività relativa ai PCTO (solo diurno classi terze e quarte)
- d) Certificazione raggiungimento crediti formativi per aggiornamento patti formativi (I-IIPD)
- e) Valutazione finale: ammissione/non ammissione alla classe successiva
- f) Attribuzione credito scolastico (solo diurno classi terze e quarte)
- g) Piano di apprendimento individualizzato per studenti/esse ammesse/i alla classe successiva con insufficienza - PAI - ai sensi dell'OM n. 11/2020
- h) Piano di integrazione degli apprendimenti - PIA - ai sensi dell'OM n. 11/2020.

Gli scrutini si svolgeranno a distanza tramite piattaforma Meet di Gsuite. La convocazione alla videoconferenza sarà effettuata dalla Dirigente.

**L'inserimento dei dati preliminari** – per ogni docente valutazioni singole discipline, motivazione delle insufficienze o di NC - è a cura del **singolo docente** deve essere effettuato **entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente allo scrutinio**.

È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile tutti i dati.

La/il coordinatrice/ore inserisce prima dello scrutinio la proposta della valutazione del comportamento.

Sarà condivisa con ciascun/a coordinatore/riche delle classi terze e quarte la cartella di drive relativa alla propria classe contenente le attestazioni per l'attribuzione del credito scolastico, come da circolare n. 333 del 25 maggio 2020.

Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto dedicata agli scrutini finali [link](#) trovate le istruzioni sia per l'inserimento preliminare da parte del singolo docente e del coordinatore, sia, in aggiornamento, per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore, così come i link per il caricamento degli atti degli scrutini, della modulistica correlata, della normativa di riferimento, delle firme di presenza - da compilare contestualmente all'avvio di ogni seduta - e di approvazione degli atti dello scrutinio - da compilare al termine di ogni seduta -, in aderenza a quanto disposto dalla nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020, con particolare riferimento alla sezione *Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni*.

Gli **scrutini si svolgeranno a distanza con applicativo on line** tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinionline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il giudizio sulla classe, comprensivo di indicazioni specifiche per casi particolari che possano impattare sulla valutazione finale (casi particolari, riferimenti a PDP o altri piani individualizzati...) sarà inserito direttamente nell'applicativo nel campo *Oss finali* e sarà automaticamente inserito a verbale;
- il verbale sarà direttamente prodotto al termine degli scrutini;
- il tabellone completo delle valutazioni definitive, sarà prodotto dal coordinatore al termine dello scrutinio e visionato da tutto il CdC, come allegato al verbale, mentre la segreteria provvederà a produrre i tabelloni per la pubblicazione;

- per le classi seconde (e prime con alunni nati nell'anno 2004 o precedenti) è possibile, dopo la compilazione in sede di scrutinio, produrre il quadro riepilogativo delle competenze da allegare al verbale.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020, con particolare riferimento alla sezione *Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni*, l'approvazione degli atti e l'attestazione della presenza sarà gestita nel seguente modo:

- *all'inizio della seduta (non prima) ciascun docente registra la sua presenza attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di firma);*
- *durante la seduta il coordinatore condivide con il CdC la sezione di RE relativa allo scrutinio online, consentendo la visualizzazione sincrona di ogni delibera o decisione, registrata in piattaforma RE e pertanto automaticamente a verbale, e attraverso l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale;*
- *al termine dello scrutinio (poco prima dell'orario indicato come chiusura della seduta) ciascun docente dichiara l'approvazione di tutti gli atti correlati allo scrutinio attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di approvazione);*
- *il dirigente scolastico procederà a firma digitale e protocollazione di tutti gli atti di scrutinio.*

L'ammissione alla classe successiva è comunque disposta dal DL 22/2020 e dalla successiva OM 11/2020: pertanto non necessita di votazione da parte del CdC e tutte le ammissioni saranno deliberate all'unanimità. Si potrà comunque deliberare a maggioranza l'attribuzione di valutazioni (di discipline e comportamento in quanto l'organo deliberante è il CdC su proposta del singolo docente), nonché del credito scolastico. Di tali votazioni è necessario dare evidenza in piattaforma RE e nel verbale, qualora non siano all'unanimità.

È necessario porre massima attenzione alle situazioni di non ammissione possibili in base all'articolo 4 commi 6-7 dell'OM 11/2020 di seguito richiamati.

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

A tal proposito si ricorda che:

- i **docenti di sostegno** condivideranno con il CdC apposita relazione intermedia per studentesse o studenti con disabilità;
- il coordinatore specifica nel verbale i nominativi delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali per cui la valutazione è correlata a un **PDP** o ad altro tipo di piano personalizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica valida, per il corrente anno scolastico 2019-20, per le classi intermedie della scuola secondaria di II grado e I-IIPD corsi serali, così come già richiamate nelle circolari interne 294 e 329:

**Decreto Legge n. 22 del giorno 8 aprile 2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

**Articolo 1 comma 2 – lettera a comma 3 – comma 4**

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. [...] a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

**OM n. 11 del 16 maggio 2020** ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

**Articolo 4 - (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) [...]**

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. [...]

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per le **classi terze e quarte**, nello stesso articolo 4 comma 4, relativamente all'attribuzione del credito scolastico, sono valide anche le seguenti disposizioni:

**Articolo 4 - (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) [...]**

4. [...] Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. [...]

Per il **I e II periodo didattico** del corso **serale**, sono valide le seguenti disposizioni:

**Articolo 7 - (Percorsi di istruzione per gli adulti)**

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.

Per studentesse e studenti con **bisogni educativi speciali**, sono valide le seguenti disposizioni particolari:

## **Articolo 5 - (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)**

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Per tutte le classi intermedie:

## **Articolo 6 - (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)**

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Per studentesse e studenti per cui è stato disposto il **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, sono valide le seguenti disposizioni:

## **Articolo 8 - (Situazioni particolari) [...]**

3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

**Nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020** Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative

### **Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni**

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello

schermo e l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.

Per gli alunni stranieri è comunque necessario fare riferimento alle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri** del 19 febbraio 2014, in particolare all'art. 12, mentre, in generale, per gli alunni con **BES** è bene ricordare quanto sintetizzato nel documento pubblicato a marzo 2014 dall'USR Lombardia "**Strumenti d'intervento per alunni con bisogni Educativi speciali e organizzazione territoriale per L'inclusione scolastica - Concetti chiave e orientamenti per l'azione**":

### **6.3 Alunni con altre situazioni BES**

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. [...]

Non essendoci disposizioni normative transitorie in merito alla **certificazione delle competenze al termine dell'obbligo scolastico**, resta valido quando disposto nel:

**DM 9/2010** *Certificazione delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore*

3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni classe che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4,5 e 8.

Relativamente alla valutazione dei PCTO per quest'anno, essendo state sospese le attività a seguito della situazione di emergenza, se ne terrà conto solo qualora, per le classi terze e quarte le attività siano state svolte prima del 22 febbraio, nella valutazione delle singole discipline e del comportamento, contribuendo quindi anche alla definizione del credito scolastico.

Per la valutazione finale e gli adempimenti ad essa relativi il Consiglio di Classe tiene in considerazione quanto deliberato dal Collegio Docenti, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga per casi particolari, sempre nel rispetto delle disposizioni normative transitorie.

In particolare il Consiglio di Classe farà riferimento ai criteri indicati nelle seguenti circolari, con riferimento alle delibere del Collegio Docenti del 19 maggio 2020:

- *criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2019-20 - delibera n. 33 CD del 19 maggio 2020*
- *criteri di valutazione del comportamento a.s. 2019-20 - delibera n. 34 CD del 19 maggio 2020*
- *criteri di assegnazione credito scolastico a.s. 2019-20 - delibera n. 35 CD del 19 maggio 2020*

Il Dirigente Scolastico

*Patrizia Giaveri*

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*